



STATUTO “ CONSUMATORI ITALIANI LAZIO “

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1

E' costituita un'Associazione non lucrativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Codice del Terzo Settore, a base democratica partecipativa, che persegue esclusivamente gli obiettivi etici e di utilità e solidarietà sociale a tutela dei CITTADINI UTENTI E CONSUMATORI denominata "CONSUMATORI ITALIANI LAZIO APS ".

Il simbolo dell'associazione è formato da un cerchio con all'interno una lente d'ingrandimento su tre figure che rappresentano i cittadini: 2 sono di colore grigio, e vengono rappresentati tristi, e una figura di colore giallo, che invece sorride in quanto socia dell' associazione; il simbolo è dato in uso da CONSUMATORI ITALIANI nazionale.

L'Associazione CONSUMATORI ITALIANI LAZIO può assumere tale nome e può utilizzare, esclusivamente per i fini associativi, il logo dell'associazione a seguito di un'autorizzazione scritta e firmata dal Presidente Nazionale. Per conservare il nome è necessario rimanere associati alla sede nazionale.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Roma, alla Via Nizza 51, int. 10 b – CAP 00198 e può aprire sedi operative in tutto il Lazio.

L'eventuale cambio di sede legale non costituisce variazione al presente Statuto.

Art.3

L'Associazione Regionale ha durata illimitata nel tempo ed assumerà logotipo dell'associazione CONSUMATORI ITALIANI nazionale su concessione del Presidente Nazionale, fino ad eventuale revoca.

Art. 4

L'associazione ha come esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, anche con ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, nei confronti di terzi e di soggetti pubblici e privati produttori ed erogatori di servizi, anche al fine di contribuire ad eliminare abusi e distorsioni di mercato, discriminazioni sociali, soprusi e corruzione ed ogni altra attività non in linea con i principi normativi che ne regolano la materia. Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà le seguenti attività di interesse generale, come espressamente previsto dal disposto dell'art. articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a tal riguardo l'associazione si propone il conseguimento dei seguenti scopi:

tutela giuridico- amministrativa;
la formula stragiudiziale conciliativa;

- il controllo e la tutela di un rapporto equilibrato tra l'uso Individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società, finalizzato al rispetto della dignità della persona umana;
- il diritto alla sicurezza ed all'integrità fisica e psichica;
- il diritto al risparmio energetico, alla salute e ad un ambiente sano, anche attraverso la valorizzazione e la salvaguardia del territorio e dell'ecosistema promuovendo anche azioni giudiziarie contro ogni forma di inquinamento, nonché promuovendo iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo di energie alternative;
- il diritto a ricevere una informazione adeguata ed una corretta pubblicità;
- la promozione sociale;
- il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali in relazione ai beni e servizi resi da terzi soggetti produttori ed erogatori, secondo standard di qualità ed efficienza ed anche con particolare riguardo ai servizi finanziari, usurari e creditizi;
- il diritto di prestare assistenza e solidarietà ai consumatori e soggetti svantaggiati danneggiati da attività estorsive ed usuraie, sia preventiva che successiva; assistenza e tutela dei diritti civili dei consumatori svantaggiati per soggetti vittima di racket;
- il diritto dei consumatori e degli utenti ad un corretto rapporto con l'e-commerce, giochi online, giochi a premi pubblici e privati.

L'associazione può inoltre svolgere altre attività esattamente connesse ed inerenti a quelle descritte innanzi in quanto integrative delle stesse, purché in linea con le finalità dell'associazione.

Può perseguire tali scopi associandosi anche con altri organismi nazionali, internazionali e sovranazionali ed associazioni che hanno le medesime finalità a tutela dei cittadini e degli utenti, ovvero collaborare con le Direzioni Generali della Commissione Europea a tanto preposte, con il Comitato Consultivo Alimentari e con la Commissioni per le Assicurazioni costituite anch'essi presso la Commissione Europea, con tutte le Commissioni istituite presso il Parlamento Europeo e presso il Parlamento Italiano. Esercita le proprie attività associative secondo gli indirizzi deliberati dagli Organi statutari, in attuazione delle finalità indicate nello statuto e nel rispetto della vigente legislazione europea, nazionale e regionale in materia; attività che deve essere diretta ad arrecare benefici a quei consumatori ed utenti che si trovino in condizioni di svantaggio riconosciute ad ogni livello dall'O.N.U. (Organizzazione delle Nazioni Unite), dai Consumers International, dalla Comunità Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni e da ogni altra Istituzione europea e nazionale, territoriale e locale.

A tal proposito, assicura un costante flusso di informazioni tra i soci in relazione alle attività promosse, favorendo occasioni di incontro tra gli stessi per lo scambio di esperienze e per l'approfondimento di temi di interesse associativo. A tal fine:

- raccoglie ed elabora dati, documenti e valutazioni inerenti alle iniziative politiche giudiziarie e sociali, amministrative ed industriali che interessano la difesa dei consumatori, dei cittadini, degli utenti del territorio e dell'ambiente;
- raccoglie ed elabora i dati per confrontare articoli anche di largo consumo in difesa dei consumatori;
- promuove ogni azione utile per impedire l'uso di risorse energetiche che mettano a repentaglio la salute collettiva dei cittadini ovvero potenzialmente dannose;
- promuove ogni azione utile per difendere i consumatori ed utenti rispetto all'e-commerce, ai giochi on-line ed ai giochi a premi pubblici e privati;
- promuove iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi al fine di tutelare e garantire gli interessi degli utenti e dei consumatori in ordine alla qualità dei prodotti e dei beni e dei servizi, all'adeguatezza dei prezzi, alla effettiva possibilità dei predetti di poter difendere, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi ed ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti erogatori di beni e servizi;
- promuovere l'indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale e locale, eventi

DIRETTORE
INDIR

oggetto l'attuazione delle finalità statutarie.

per il perseguimento delle proprie finalità ed attività associative, CONSUMATORI ITALIANI LAZIO,

- può avvalersi anche di specifiche consulenze tecnico-scientifiche esterne all'associazione.

Al fine di perseguire gli scopi associativi, CONSUMATORI ITALIANI LAZIO opera in particolare per:

- promuovere una cultura associativa fra consumatori ed utenti che li ponga come interlocutori; organizzati delle istituzioni delle altre forze sociali e dei produttori ed erogatori di beni e servizi;
- favorire la partecipazione democratica degli associati attraverso momenti di studio, informazione, confronto e dibattito sia all'interno che all'esterno dell'associazione, trovando forme di coinvolgimento degli associati mediante collaborazione e l'attuazione di progetti e di iniziative, volte
- alla tutela collettiva dei consumatori e dei cittadini utenti;
- promuovere una cultura "conciliativa, anche tramite il ricorso alla via giudiziale, per la risoluzione delle controversie in atto;
- promuovere l'informazione, formazione e l'educazione al consumo dei beni e servizi anche mediante la pubblicazione diretta di riviste, giornali periodici, web, tv e radio; ovvero attraverso propri mezzi televisivi e di informazione organizzate con vigenti tecnologie avanzate nel campo: agenzie di informazione, guide informative, sondaggi, ricerche, studi, test, manifestazioni, convegni e corsi di formazione per conto proprio ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- promuovere attività editoriali ad ogni livello di organizzazione;
- tutelare gli interessi economici e giuridici dei consumatori e dei cittadini utenti ricorrendo, all'occorrenza, agli strumenti della costituzione di Parte Civile nel processo penale, nel processo civile ed amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni ed ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale nelle sedi appropriate, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'inserimento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori ed utenti, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dai detti atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti ed al fine di perseguire illeciti od attività scorrette secondo le finalità statutarie;
- promuovere il controllo sociale dei servizi, stimolare una equilibrata diffusione e verificare il livello qualitativo;
- rappresentare gli interessi territoriale, provinciale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;
- rivendicare una politica del consumo che divenga parte integrante della politica economica nazionale e comunitaria ed extra comunitaria; un'adeguata legislazione in materia di assistenza e tutela dei consumatori che preveda anche la possibilità di strutture consultive e decisionali legittimate ad esprimere gli interessi dei destinatari nei confronti delle Istituzioni;
- attivare iniziative legate al turismo naturalistico, culturale e sociale in genere;
- controllare l'attivazione delle carte dei servizi;
- stabilire per il perseguimento dei suoi scopi, rapporti di collaborazione con altre Autorità Vigilanza e Controllo, Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR), Istituti economici e di ricerca, Camere di Commercio, Istituzioni Europee, Associazioni europee ed internazionali dei consumatori e degli Stati membri, Associazioni, Organizzazioni, Comitati di Consumatori, sindacati, Amministrazioni pubbliche movimenti operanti sul territorio nazionale, europeo ed internazionale; può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività primarie e/o secondarie. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

- estire, in nome proprio e per conto terzi, impianti e strutture destinati ad attività svolte nel rispetto dei fini previsti dallo statuto, nonché, sottoscritti con gli stessi;
- creare alleanze funzionali e partnership associative per sviluppare un adeguato movimento programmatico dei consumatori;
 - promuovere azioni contro ogni forma di inquinamento per il controllo della qualità dei prodotti dei beni di consumo, della salute e della sicurezza psico-fisica dei cittadini utenti;
 - promuovere per l'ambiente iniziative di informazione e di educazione al consumo compatibile, per l'uso dell'energia e lo sviluppo di energie alternative nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;
 - promuovere Osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e servizi;
 - promuovere gruppi di acquisto collettivi, stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi ad altre convenienze per gli associati;
 - promuovere la mobilitazione dei consumatori e dei cittadini utenti utile ad affermare gli interessi degli stessi;
 - promuovere strutture di servizio per l'espletamento delle attività dell'Associazione;
 - promuovere la difesa naturale psicofisica dei bambini presso i Tribunali dei minori e strutture ad essi dedicate;
 - promuovere iniziative per l'e-commerce, acquisti on-line, giochi a premi pubblici e privati online, televisivi, radiofonici, affinché sia salvaguardata l'informazione, la corretta pubblicità e lo svolgimento degli stessi;
 - prevenire con ogni mezzo consentito dalla legge, il fenomeno dell'usura e di sovra indebitamento personale, ad ogni livello di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, disciplinate da apposito regolamento interno;

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, purchè in linea con le proprie finalità, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività secondarie è il Consiglio Direttivo.

Art. 5

CONSUMATORI ITALIANI LAZIO articola la propria struttura organizzativa a livello regionale, provinciale e comunale.

La Struttura Regionale è diretta da un Presidente Regionale nominato dal Presidente Nazionale CONSUMATORI ITALIANI sentito il Consiglio Direttivo Nazionale dell'associazione secondo principi stabiliti dal presente Statuto, dallo Statuto Nazionale dell'Associazione e dalle vigenti leggi in materia di associazione a tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, ed entro mesi 3 (tre) dalla sua nomina deve convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione degli organi.

La struttura regionale gode di piena autonomia patrimoniale organizzativa, gestionale, finanziaria ed economica in relazione alle attività da svolgere in sede regionale nel rispetto dei canoni normativi in materia di associazione, senza alcuna implicazione di corresponsabilità gestionale in capo alla Struttura nazionale ed ai suoi organi statutari.

Il responsabile regionale nomina e convoca i rappresentanti locali per le strutture provinciali e comunali i quali godono della medesima autonomia operativa di cui al comma precedente, senza alcun coinvolgimento di responsabilità della struttura nazionale o regionale o dei loro organi Statutari.

Il responsabile della sede regionale dell'associazione viene revocato dal suo incarico con insindacabile decisione del Presidente Nazionale se viola lo Statuto o per inattività.

Nel caso di revoca del mandato e del commissariamento della struttura regionale, decadono automaticamente tutte le nomine effettuate dal responsabile regionale nel territorio di sua competenza a livello provinciale e comunale.

Per le eventuali azioni giudiziarie da esperire ad iniziative dei responsabili regionali, provinciali



locali, se non costituiti in maniera autonoma con proprio codice fiscale, necessita la preventiva autorizzazione del Presidente Nazionale dell'associazione, che potrà anche affiancare l'azione legale promossa dagli organi periferici, che necessita altresì di un preventivo accordo scritto sulle conseguenze economico/politiche dell'azione stessa. Per ogni controversia o azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi alla legittimazione processuale dell'associazione, è fatto obbligo al Presidente Regionale di agire contestualmente al Presidente Nazionale al fine di evitare problemi di inammissibilità dell'azione proposta.

TITOLO II

SOCI

Art. 6

Possono essere soci dell'associazione:

- tutti i cittadini, i consumatori, gli utenti ed i collaboratori che condividono il presente Statuto;
- gli Enti Pubblici economici e non, gli Enti privati ed associati e quelli pubblici, le società di ogni tipo e le cooperative che intendono contribuire e sostenere la tutela dei consumatori e delle categorie sopra citate;
- le associazioni di categorie, le industrie, i centri di produzione, i movimenti, i gruppi organizzati a vari livelli, purché i loro scopi si richiamino alla tutela dei cittadini utenti e dei consumatori e che non siano in contrasto con le finalità e le attività di CONSUMATORI ITALIANI LAZIO.

Art. 7

I soci si classificano in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che risultano nell'atto costitutivo dell'Associazione ovvero le personalità appartenenti al mondo politico, culturale, accademico, scientifico e professionale meritevoli di essere così classificati con atto dal Presidente dell'associazione, sentito il parere del Direttivo regionale. Il Presidente può nominare soci fondatori *ad honorem* tra le persone che hanno dimostrato maggiore attaccamento all'associazione e capacità di lavoro, al fine di prendere parte al Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Sono soci sostenitori coloro i quali per la loro qualità (dirigenti, consulenti, avvocati, fondatori) sono tenuti a sovvenzionare e divulgare le attività associative.

Sono soci ordinari tutti gli altri.

La domanda di adesione all'Associazione può avvenire sia presso le sedi locali dell'Associazione o con altre forme digitali. Essa comporta l'accettazione dei principi costitutivi, quali l'elettività e la gratuità delle cariche associative e del loro espletamento ed il libero e democratico diritto di voto, le finalità dell'Associazione, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi sociali.

La qualifica di socio si acquisisce con l'accettazione della domanda da parte dell'organo direttivo o del presidente locale a cui la domanda è stata presentata e dal versamento della quota associativa.

In caso di diniego di iscrizione, l'organo direttivo locale dovrà indicare le motivazioni del diniego. L'adesione all'Associazione ha durata annuale, automaticamente rinnovabile in assenza di recesso. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto per l'elezione dei delegati a livello comunale o provinciale o regionale, da esercitarsi nell'ambito dei soci di CONSUMATORI ITALIANI LAZIO in cui il socio ha la propria residenza.

Art. 8

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso nelle attività sociali sono subordinate all'effettivo versamento della quota associativa determinata dall'assemblea nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote associative.

Ogni socio usufruisce in modo gratuito dei servizi che l'associazione svolge a termini di Statuto.

La qualifica di socio non è cedibile, né trasmissibile.

Per avere diritto al voto bisogna avere, al momento del voto, un'anzianità di almeno tre mesi di iscrizione. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli



...ni amministrativi dell'associazione stessa nonch◆se maggiore di et◆ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede legale dell'associazione entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 9

Ogni socio deve adempiere ai seguenti doveri:

- operare attivamente per affermare e divulgare i principi, gli indirizzi, le iniziative e le idee promosse da CONSUMATORI ITALIANI LAZIO, nell'esercizio dei propri obblighi statutari;
- partecipare, quanto è possibile, alle riunioni ed alle manifestazioni dei consumatori e dei cittadini utenti;
- collaborare alla formulazione ed alla realizzazione di tutte le iniziative ed attività approvate degli organi statutari;
- versare entro il 28 febbraio di ogni anno le quote ed i contributi associativi secondo le modalità e gli importi stabiliti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione dell'associazione pena la decadenza. In caso di nomina in un organo provinciale la quota va versata entro 15 giorni dalla nomina.

Art. 10

Gli associati cessano di far parte di CONSUMATORI ITALIANI LAZIO per esclusione, per recesso, per morte, per scioglimento dell'associazione costituente o partecipante o per infedele dichiarazione fatte all'associazione.

L'associato, altresì, può essere escluso quando non osserva le disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni, quando non osserva le deliberazioni e le determinazioni prese dagli organi statutari ovvero quando non versa la quota.

L'esclusione viene deliberata dal Presidente Regionale, sentito il Direttivo Regionale. Contro di essa è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro giorni trenta (30) dal ricevimento della comunicazione che decide irrevocabilmente e senza formalità alcuna con funzioni di arbitro. La quota associativa non ◆trasferibile a nessuno titolo e non ◆collegata alla titolarit◆di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 11

In ogni caso di esclusione, recesso o morte nulla sarà dovuto al socio e/o ai suoi aventi causa.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 12

Sono organi di CONSUMATORI ITALIANI LAZIO:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente Regionale;
- il Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo - Revisore dei Conti;

Art. 13

L'assemblea dei soci rappresenta il massimo organo deliberante dell'Associazione ed ha tutti i poteri per conseguire le finalità e gli scopi sociali previsti nello statuto.

L'assemblea dei soci viene convocata dal Presidente dell'Associazione regionale di sua iniziativa o, in caso di legittimo impedimento, su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto a parteciparvi, anche fuori dalla sede sociale dietro autorizzazione del Direttivo Nazionale CONSUMATORI ITALIANI.

La convocazione dell'Assemblea è comunicata mediante affissione nella sede legale, o con l'invio di una comunicazione scritta, anche a mezzo email, 30 giorni prima dell'adunanza, con la indicazione del giorno, in prima e seconda convocazione, dell'ora, del luogo e degli argomenti da trattare.

L'Assemblea regionale è validamente costituita, anche in modalità da remoto (on-line) mediante



La forma di collegamento telematico, ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione è presente la maggioranza dei soci e in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ogni delegato ha diritto ad un solo voto e non sono ammessi voti per delega o procure.

L'assemblea in seconda convocazione non potrà svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Le modalità di votazione saranno disciplinate con il regolamento attuativo di questo statuto.

L'ordine del giorno è definito dal Presidente Regionale e di propria iniziativa, sentito il consiglio Direttivo Regionale.

L'assemblea Regionale dei soci è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento legittimo da un membro del Consiglio Direttivo scelto a maggioranza assoluta.

L'assemblea dei soci si riunisce, in sessione ordinaria, almeno una volta l'anno per:

- approvare il bilancio di previsione annuale con l'annessa relazione del Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno decorso;
- deliberare sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione, secondo quanto prescritto dalle leggi e dal presente Statuto;
- decidere la suddivisione dei contributi tra l'associazione regionale e l'associazione provinciale.

L'assemblea dei soci è altresì competente per:

- deliberare sulle modalità statutarie dando, se lo ritiene, mandato provinciale dell'associazione od al Consiglio direttivo a provvedere con proprie determinazioni;
- approvare i Regolamenti che disciplinano lo sviluppo delle finalità e delle attività dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento e/o la liquidazione dell'Associazione, nonché la devoluzione del suo patrimonio mobiliare e immobiliare;
- fissare ed approvare gli indirizzi generali e programmatici afferenti le attività

CONSUMATORI

ITALIANI LAZIO;

- eleggere il Presidente Regionale tra i soci che abbiano presentato la propria candidatura;
- deliberare su quant'altro la legge assegna per competenza ai poteri dell'assemblea dei soci;
- nominare il Consiglio Direttivo Regionale con durata analoga a quello previsto per CONSUMATORI ITALIANI Nazionale;
- eleggere l'organo di controllo che vigili sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs del 3 luglio 2017, n. 117.

Il presidente dell'Assemblea Regionale nomina un segretario verbalizzante.

Le deliberazioni assembleari sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti presenti.

Delle deliberazioni assembleari viene redatto a cura del segretario di assemblea un verbale che viene sottoscritto anche dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo Regionale è composto dal Presidente dell'Associazione Regionale e da numero di almeno 7 membri eletti, 1/3 dei quali appartenente al genere meno rappresentato.

È presieduto e convocato dal Presidente dell'Associazione Regionale. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i poteri che per legge non sono di competenza esclusiva dell'Assemblea Regionale.

Consiglio Direttivo Regionale delibera a maggioranza, anche proposte per gli interventi straordinari da sottoporre poi alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

In particolare il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- predisporre, su proposta del Presidente Regionale, e redige il bilancio di previsione annuale con la relazione esplicativa e quello consuntivo dell'anno precedente;
- predisporre, su proposta del Presidente Regionale, ed adotta i regolamenti interni necessari per la buona e corretta gestione e funzionamento dell'associazione, da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea dei delegati provinciali;
- esamina in ogni suo aspetto le iniziative sulla politica del consumerismo nei confronti delle Istituzioni e delle controparti;
- formula il programma annuale dell'associazione sulla base delle direttive e degli indirizzi approvati dall'Assemblea sociale Regionale;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o da almeno due componenti il Consiglio stesso.

La convocazione è fatta con avviso affisso presso l'Albo sito nella sede dell'Associazione o con fax o posta elettronica contenente indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita almeno sette giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i componenti.

È comunque validamente costituito qualora siano presenti almeno metà dei suoi membri in prima convocazione, od un terzo in seconda convocazione purché sia presente il Presidente.

Le Deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'adunanza. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede alla riunione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, in quanto presidente dell'Associazione Regionale rappresenta la stessa di fronte a terzi ed in giudizio ed ha il compito di coordinare l'attività e di promuovere ogni iniziativa necessaria ed opportuna per il buon andamento dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale sull'attività volta da sottoporre all'Assemblea dei delegati regionali.

È infine competente a risolvere eventuali controversie insorte tra strutture dell'Associazione, tra quest'ultima ed i soci e fra i soci stessi in relazione però ai soli rapporti sociali inerenti e connessi con le finalità e le attività proprie dell'Associazione.

Art. 14bis

L'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del Codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs del 3 luglio 2017, n. 117. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile per i casi previsti dalla legge e con la carica di componente del Consiglio Direttivo. Il Revisore dei conti cura la tenuta del libro delle adunanze, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili dell'associazione e fornisce pareri e relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi, prima di essere adottati ed approvati dai preposti Organismi associativi.

Art. 15

Oltre a quanto già previsto agli articoli che precedono, al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione verso terzi ed in giudizio e la firma sociale; viene nominato in prima istanza dal Presidente nazionale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La dirige ed esercita con i più ampi poteri a lui conferiti dalla legge, dal presente Statuto, dallo Statuto CONSUMATORI ITALIANI nazionale e dai regolamenti di esecuzione nel

atto dei deliberati assunti dall'Assemblea dell'Associazione provinciale e dal Consiglio direttivo.

Il Presidente potrà, pertanto, compiere tutti gli atti che interessano l'Associazione sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Può, pertanto, stipulare mutui, acquistare, vendere e permutare beni mobili, anche registrati ed immobili. Può stipulare atti di appalto, nonché compiere ogni altro atto nell'interesse esclusivo dell'Associazione.

Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni di banca e banco-posta ivi compresi l'apertura e la gestione di conti correnti, il prelevamento di somme nei limiti degli affidamenti finanziari ed ogni altra operazione finanziaria di cassa a tutela degli interessi dell'Associazione, rilasciando all'occorrenza valide liberatorie quietanze e fare operazioni con enti pubblici, privati, Ministeri e con la Pubblica Amministrazione in genere; il Consiglio direttivo ha inoltre il potere e la facoltà di assumere e licenziare il personale dipendente.

Nell'esercizio delle attività statutarie può avvalersi della collaborazione di esperti e consulenti esterni all'Associazione. Studia e avanza proposte di finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o qualsiasi altra fonte di riferimento. Può compiere tutte le operazioni bancarie come aperture di conti correnti e la firma di atti e convenzioni.

Al Presidente compete ogni iniziativa giudiziaria a tutela dei diritti e degli interessi dell'Associazione; nonché la legittimazione a resistere come legale rappresentante dell'Associazione.

Ha il potere di nominare il Segretario Provinciale nelle città capoluogo di Provincia i cui abitanti superino le 200.000 unità.

Art. 16

La partecipazione dei soci all'interno degli organi sociali regionali è da ritenersi prestata gratuitamente. Nessun compenso, anche in forma indiretta, potrà essere corrisposto ai soci ricoprenti funzioni negli organi sociali.

Agli stessi spetterà soltanto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni

degli organi associativi, dietro presentazione di giustificativi di spesa se il bilancio lo consente.

In casi particolari, il Direttivo può derogare.

Art. 17

La composizione degli organi collegiali, dovrà rispecchiare il principio di equilibrio di genere, riservando a questo scopo almeno un terzo dei posti al genere meno rappresentato, all'interno degli stessi.

TITOLO IV

Bilancio e Patrimonio

Art. 18

Il bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione esplicativa del consiglio direttivo regionale, viene approvato dall'assemblea dei soci entro i termini di legge.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, accompagnato dai documenti giustificativi, deve essere a disposizione dei soci nella sede almeno 10 giorni prima della sua approvazione da parte dell'assemblea.

Entro 15 giorni dall'approvazione dei citati documenti finanziari una copia degli stessi, corredata del verbale di approvazione dell'assemblea, sarà esposta con un avviso presso l'albo della sede regionale dell'Associazione. Entro il 28/02 di ciascun anno il Consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/05 per la definitiva approvazione. Il bilancio deve essere depositato presso il Runts entro il 30 di giugno di ogni anno. È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale della stessa, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse e inerenti.

Art. 19

L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini sociali previsti dallo Statuto e dai regolamenti attuativi trae i mezzi e le risorse provenienti:

- dalle quote associative dovute e riscosse con rimessa diretta o per delega o su convenzioni od in qualsiasi altra forma, quote che non sono rivalutabili né trasmissibili;
- dai contributi dei soci, degli Enti pubblici e privati della Regione, dello Stato e delle organizzazioni comunitarie, europee ed internazionali, Istituzioni pubbliche economiche e non economiche, fondazioni ed associazioni di categoria;
- dalle risorse da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi istituzioni pubbliche e organismi privati;
- dai ricavi di sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari pubblici e privati o da lasciti, donazioni, eredità, atti di liberalità;
- da ogni altra entrata, contributo proveniente dall'Associazione a qualsiasi titolo, ovvero dal ricavo delle manifestazioni o delle attività organizzative dall'Associazione stessa;
- dai redditi provenienti dal proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- dagli eventuali contributi nazionali.

Art. 20

Il patrimonio dell'associazione CONSUMATORI ITALIANI LAZIO è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, da tutti gli altri beni su cui vanta diritti e dalle somme accantonate sino a quando non sono utilizzate per gli scopi statuari.

I singoli associati o gruppi di associati o le associazioni aderenti a CONSUMATORI ITALIANI LAZIO non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere in caso di recesso quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi versati in precedenza.

Art. 21

Gli organi dell'Associazione Regionale rispondono di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte, ciascuno per la propria competenza e potere ad essi riconducibili, escludendo CONSUMATORI ITALIANI nazionale da qualsiasi controversia. Pertanto, in relazione alle vertenze e ai giudizi aventi ad oggetto le inadempienze ed i comportamenti contra legem, addebitati ai responsabili delle sedi provinciali, questi ultimi in virtù della pura autonomia statutaria hanno piena legittimazione passiva, con l'obbligo di tenere indenne e la sede nazionale da qualsiasi responsabilità di natura patrimoniale, politica e sociale.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 22

L'estinzione dell'associazione regionale è deliberata dall'assemblea dei SOCI, con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge o da CONSUMATORI ITALIANI NAZIONALE, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs del 3 luglio 2017, n. 117.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge, statali e regionali vigenti in materia di associazioni.

Art. 24

Le strutture provinciali dovranno attenersi alle norme contenute in questo Statuto e provvedere di

in conseguenza ad adeguare ad esse le proprie organizzazioni. Le norme regolamentari delle citate strutture periferiche in contrasto con quelle dello Statuto Regionale e Nazionale di CONSUMATORI ITALIANI, sono inefficaci nei confronti dell'associazione Regionale e Nazionale, degli associati e dei terzi. L'inefficacia è dichiarata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i) e, per quanto in esse previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Ai fini della registrazione e delle imposte di bollo la CONSUMATORI ITALIANI LAZIO invoca le agevolazioni previste dell' Art. 8 del D.L. 266/91 (Legge Quadro del Volontariato).

Roma, 21 maggio 2021